



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore - "CARLO URBANI"

Sede Legale ed Amministrativa Via Legnano, 17 - Porto Sant'Elpidio (FM) - C.F. 81012440442
E-mail: apis00200g@istruzione.it - Pec: apis00200g@pec.istruzione.it - Web: www.polourbani.edu.it



Istituto "Luigi Einaudi"	Via Legnano, 17	63821	Porto Sant'Elpidio	(FM)	Tel. 0734.991431	Fax 0734.993994
Istituto "Ezio Tarantelli"	Corso Baccio, 25	63811	Sant'Elpidio a Mare	(FM)	Tel. 0734.859128	Fax 0734.850027
Istituto "Ennio Malatesta"	Via Giotto, 5	63833	Montegiorgio	(FM)	Tel. 0734.962081	Fax 0734.962621



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore - "CARLO URBANI"

Sede Legale ed Amministrativa Via Legnano, 17 - Porto Sant'Elpidio (FM) - C.F. 81012440442
E-mail: apis00200g@istruzione.it - Pec: apis00200g@pec.istruzione.it - Web: www.polourbani.edu.it



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(aggiornato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 843 del 29 giugno 2020)

Fonti Normative e ordinamentali:

- Decreto Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria) aggiornato dal DPR 235 del 21 novembre 2007 e dalla Nota Ministeriale n. 3602 del 31 luglio 2008;
- Circolare Ministeriale n. 30/2007;
- Legge n. 71 del 29 maggio 2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo Art. 4 Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico;
- Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche n. 5074 del 09 marzo 2020

TITOLO I – Principi Generali

Art. 1 - Statuto delle Studentesse e degli Studenti

1. Il presente Regolamento di Disciplina adottata i principi ispiratori dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 24 giugno 1998, n. 249) e le successive variazioni e integrazioni.

Art. 2 – Diritti degli studenti

1. La scuola garantisce alle studentesse e agli studenti (da ora solamente studenti) il Diritto:
 - a) ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;
 - b) ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che conduca lo studente ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento;
 - c) ad un'adeguata informazione, consultazione, partecipazione attiva e responsabile alle decisioni che regolano e organizzano la vita della scuola;
 - d) alla tutela della riservatezza;
 - e) ad offerte formative aggiuntive e alla scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola;
 - f) al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono gli studenti stranieri;
 - g) ad un ambiente favorevole che assicuri, sia la crescita integrale della persona, sia un servizio educativo-didattico di qualità;
 - h) allo stesso rispetto, anche formale, che l'istituzione richiede per tutti gli operatori della scuola;
 - i) al rispetto e all'accoglienza di ogni diversità personale, sociale, religiosa; e di pensiero;
 - j) ad iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e svantaggio;
 - k) alla salubrità e alla sicurezza degli ambienti scolastici;
 - l) ad un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - m) di fruire di servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;
2. La scuola si impegna a porre in essere, progressivamente e compatibilmente alle risorse a disposizione le condizioni per assicurare il pieno godimento dei diritti sopra indicati.
3. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio di riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività a favore della comunità scolastica.

Art. 3 – Doveri degli studenti

1. Nell'esercizio dei propri diritti gli studenti debbono mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/98 e successive variazioni e integrazioni) e con le regole della convivenza rispettosa della altrui personalità.
2. Gli studenti hanno il dovere di:
 - a) frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio senza effettuare assenze strategiche e/o immotivate e rispettare gli orari di inizio e termine delle lezioni;

- b) sottoporsi alle attività di verifica per la valutazione degli apprendimenti, svolgere i lavori proposti dagli insegnanti e contribuire al perseguimento del proprio successo negli studi.
 - c) avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale della scuola, dei loro compagni e di ogni altra persona presente a scuola lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
 - d) utilizzare un linguaggio adeguato all'ambiente scolastico evitando eccessiva vivacità, turpiloquio, volgarità e bestemmie.
 - e) osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto, dal Dirigente Scolastico e dal personale scolastico a ciò incaricato;
 - f) utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
 - g) partecipare alla differenziazione dei rifiuti secondo le regole date dalle Amministrazioni Comunali di riferimento;
 - h) collaborare per il buon andamento della vita della classe e operarsi fattivamente nell'accertamento della verità nel caso di situazioni conflittuali individuali e di classe o collettive;
 - i) non manomettere i documenti ufficiali della scuola quali il registro di classe e i compiti in classe dopo la correzione e la valutazione, ogni altro documento predisposto dalla scuola.
3. Gli studenti si impegnano ad indossare un abbigliamento adeguato e consono all'ambiente scolastico. Sono da ritenersi inadeguati: pantaloni corti, ciabatte, canottiere, abiti trasparenti e/o con scollature marcate, abiti che lasciano la vita scoperta, pantaloni avita bassa che lasciano vedere indumenti intimi.
 4. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e ad averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
 5. Agli studenti è fatta esplicita richiesta di non portare a scuola denaro e oggetti di valore in quanto la scuola non può rispondere per eventuali smarrimenti e/o sottrazioni.
 6. Nei locali e nelle pertinenze esterne della scuola è vietato fumare (sigarette e sigarette elettroniche), bere alcolici, assumere sostanze stupefacenti e accendere fiamme libere.

Art. 4 – Tempi e spazi di applicazione

1. Il presente regolamento di disciplina è applicato a tutti gli studenti iscritti regolarmente ai corsi di studio per tutta la loro permanenza negli edifici e nelle pertinenze della scuola, negli orari scolastici e in ogni altra attività programmatica che si svolge anche all'esterno della scuola.
2. Il presente regolamento di disciplina è applicato anche nei luoghi e nei tempi diversi da quelli sopra indicati quando il comportamento riprovevole degli studenti abbia una forte valenza e attinenza scolastica.

Art. 5 – La responsabilità disciplinare, principi ispiratori

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (art 4, comma 2, DPR 249/98).
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. (Art. 4, comma 3, DPR 249/98).
3. In nessun caso può essere sanzionata, né indirettamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della altrui personalità (Art. 4, comma 4, DPR 249/98).
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. (Art. 4, comma 5, DPR 249/98). In quest'ultimo caso è delegata al Capo di Istituto la possibilità di quantificare il danno e richiederne ai genitori o allo stesso studente responsabile il risarcimento in denaro.
5. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni (Art. 4, comma 7, DPR 249/98).
6. Allo studente deve sempre essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica in attività a favore della comunità stessa e illustrate all'art. 8 comma 1 lettera f).
7. Allo studente che si rifiuta di adempiere alle attività a favore della comunità scolastica disposte dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto quale conversione dell'allontanamento della comunità stessa si irroga la sanzione già deliberata in precedenza.
8. Agli studenti a cui, durante il periodo di svolgimento di attività a favore della comunità scolastica quale conversione di una sanzione di allontanamento da quest'ultima, vengono riconosciuti comportamenti gravi, sanzionabili a norma del presente regolamento, il consiglio di classe riunito anche per le vie brevi può irrogare la sanzione principale sospendendo ogni di altra attività sostitutiva.



- La conversione dell'allontanamento dalla comunità scolastica con attività a favore della comunità stessa in caso di nuovo procedimento disciplinare viene offerta in conversione per un numero di giornate almeno triplo di quelle di allontanamento.

Art. 6 – Utilizzo del telefono cellulare (nota Ministeriale del 15.03.07) o di altro dispositivo elettronico di comunicazione e ripresa foto-audio-video.

- Dall'elenco dei doveri degli studenti enunciati dall'articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 scaturisce il dovere di non utilizzare, durante l'orario scolastico, il telefono cellulare e ogni altro dispositivo elettronico di comunicazione e ripresa atto a riprodurre, inviare e ricevere registrazioni fotografiche, audio e video (video-fotocamere analogiche e digitali, lettori e trasmettitori audio, lettori e trasmettitori video, personal computer ecc...).
- L'utilizzo di detti dispositivi potrà sempre essere autorizzato dal Dirigente Scolastico o dal docente per la realizzazione di specifiche attività didattiche. L'impiego non autorizzato configura la violazione del dovere:
 - di assolvere assiduamente agli impegni di studio durante l'orario scolastico;
 - di tenere comportamenti rispettosi dei compagni e del personale della scuola;
 - di osservare le disposizioni organizzative dettate dal regolamento di istituto.
- Nel corso delle visite guidate, dei viaggi di istruzione e di ogni attività esterna alla scuola il telefono cellulare e ogni altro strumento di ripresa audio e video potrà essere autorizzato anche al di fuori delle attività didattiche sempre nel rispetto dei luoghi e delle persone.
- Le violazioni a quanto disposto comportano l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste in questo Regolamento di Disciplina ed in più la sanzione accessoria del ritiro temporaneo del telefono cellulare o del dispositivo fino al termine delle lezioni.
- Il ritiro del dispositivo consiste nel deposito dello stesso da parte dello studente in un luogo custodito dopo aver provveduto all'inserimento della protezione con password o al prelievo della scheda SIM consegnata all'alunno stesso. La riconsegna del dispositivo avverrà al termine della giornata scolastica con la contestuale informazione alla famiglia anche per le vie brevi.

Art. 7 – Pubblicità a mezzo stampa o sulla rete internet

- La pubblicazione non autorizzata, a mezzo stampa o attraverso la rete internet, di fotografie, riprese audio e video effettuate durante l'orario scolastico, oltre a potersi configurare come illecito penalmente rilevante, viola i doveri indicati nell'art. 6 al comma 2 lettere a, b e c. Agli autori, a chi ospita nei propri spazi internet i suddetti materiali e agli studenti che acconsentono alla ripresa della propria persona nei tempi e nei luoghi indicati all'art. 4 sono applicate le sanzioni disciplinari previste nel presente regolamento.
-

TITOLO 2 - Sanzioni Disciplinari

CAPO I – Tipologia di sanzioni

Art. 8 - Tipologia

- Le sanzioni disciplinari, individuali, che possono essere irrogate agli studenti dai Docenti, dal Dirigente Scolastico dal Consiglio di Classe e dal Consiglio di Istituto sono le seguenti:

Sanzioni	Person e Organi competenti (Art. 4, comma 6, DPR 249/98)	Tempi per l'irrogazione della sanzione.
a) Richiamo Verbale con o senza annotazione sul registro di classe e, a discrezione del docente che irroga la sanzione, con informazione della famiglia;	Docente della classe frequentata dallo studente.	Nel più breve tempo possibile una volta accertata la responsabilità.
b) Allontanamento temporaneo dalla lezione con accompagnamento del collaboratore scolastico dal Dirigente Scolastico o dal responsabile di sede per gli opportuni provvedimenti	Docente della classe frequentata dallo studente.	Nel più breve tempo possibile una volta accertata la responsabilità.
c) Ammonizione Scritta: annotazione sul registro di classe e contestuale informazione della famiglia anche per le vie brevi o tramite il Diario Scolastico dell'alunno;	Docente della classe frequentata dallo studente, Dirigente Scolastico o Responsabile di sede su segnalazione del Docente e/o del Coordinatore della classe.	Nel più breve tempo possibile una volta accertata la responsabilità.
d) Durante l'intervallo si resta in classe anche per svolgere lavoro didattico aggiuntivo con divieto di recarsi e sostare negli spazi comuni.	Docente della classe frequentata dallo studente, Dirigente Scolastico o Responsabile di sede su segnalazione del Docente e/o del Coordinatore della classe.	Nel più breve tempo possibile una volta accertata la responsabilità individuale e collettiva.
e) Censura Scritta: comunicazione formale alla famiglia per manifestare la riprovazione dell'Istituzione Scolastica per la condotta dello studente. Per approvare le strategie adeguate a ricondurre a correttezza gli atteggiamenti dello studente, la famiglia e lo stesso possono essere convocati;	Docente della classe frequentata dallo studente, Dirigente Scolastico o Responsabile di sede su segnalazione del Docente e/o del Coordinatore della classe.	Di norma entro 5 giorni scolastici dall'accertamento della responsabilità.
f) Attività a favore della comunità scolastica;	Consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico	Il procedimento è istruito a norma dell'art. 4, c. 9, DPR 249/98.

1. attività di riordino di materiali; 2. pulizia dei locali e degli ambienti esterni della scuola; 3. piccole manutenzioni; 4. attività di studio e ricerca; 5. riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole; 6. frequenza di specifici corsi di formazione o studio individuale su tematiche di rilevanza sociale o culturale; 7. studio individuale o produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi verificatisi a scuola e di cui l'alunno è stato protagonista; 8. Studio dell'intero regolamento di disciplina o di sue parti da riferire alla classe 9. ogni altra attività, non umiliante, che il consiglio di classe considera di utilità nell'ambito della comunità scolastica;	te scolastico o Responsabile di sede su segnalazione del Docente e/o del Coordinatore della classe.	14 con i tempi in esso indicati
g) Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (art. 4, c. 8, DPR 249/98);	Consiglio di classe presieduto dal Dirigente scolastico o Responsabile di sede su segnalazione del Docente e/o del Coordinatore della classe.	Il procedimento è istruito a norma dell'art. 14 con i tempi in esso indicati
h) Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (art. 4, c. 9, DPR 249/98);	Consiglio di Istituto su segnalazione del Dirigente scolastico o Responsabile di sede, del Docente e/o del Coordinatore della classe.	Il procedimento è istruito a norma dell'art. 14 con i tempi in esso indicati
i) Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (art. 4, c. 9bis, DPR 249/98);	Consiglio di Istituto su segnalazione del Dirigente scolastico o Responsabile di sede, del Docente e/o del Coordinatore della classe.	Il procedimento è istruito a norma dell'art. 14 con i tempi in esso indicati
j) Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (art. 4, c. 9bis DPR 249/98).	Consiglio di Istituto su segnalazione del Dirigente scolastico o Responsabile di sede, del Docente e/o del Coordinatore della classe.	Il procedimento è istruito a norma dell'art. 14 con i tempi in esso indicati

- Le sanzioni disciplinari suindicate possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato (Art. 4, comma 9ter, DPR 249/98).
- Gli organi competenti nello stabilire la sanzione devono tenere conto della natura della mancanza, della situazione in cui si è verificata e della storia personale dello studente.
- Nell'irrogazione delle sanzioni previste dalle lettere e), f) e g) l'organo collegiale dovrà prestare specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
- L'organo competente ad applicare le sanzioni di un dato grado può sempre irrogare quelle di grado più lieve.
- Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4, c. 8, DPR 249/98).
- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale di quindici giorni, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo (art. 4, c. 9, DPR 249/98).
- Con riferimento alle fattispecie del comma precedente, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (art. 4, c. 9bis, DPR 249/98).

CAPO II - Sistema delle Sanzioni

Art. 9 – Sanzioni disciplinari

- I comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono indicati con le relative sanzioni espresse in ordine di "gravità".



- L'irrogazione di una sanzione tra le varie previste è commisurata alla gravità della condotta messa in atto.
- In caso di recidiva si irroga la sanzione immediatamente successiva a quella già applicata in precedenza.

Art. 10 - Comportamenti e Sanzioni

Doveri	Comportamenti	Sanzione
1. Frequenza	a) Mancanza di puntualità all'inizio delle lezioni	- Richiamo verbale - Ammonizione scritta - Durante l'intervallo si resta in classe anche per svolgere lavoro didattico aggiuntivo con divieto di recarsi e sostare negli spazi comuni. - Censura scritta
	b) Assenza non adeguatamente motivata	- Richiamo verbale - Ammonizione scritta - Censura scritta
	c) Abbandono delle lezioni senza preavviso e autorizzazione	- Ammonizione scritta - Censura scritta - Attività di utilità nell'ambito della Comunità Scolastica - Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a 15 gg.
	d) Manomissione o falsificazione della firma del genitore o esercente la patria potestà	- Ammonizione scritta - Censura scritta - Attività di utilità nell'ambito della Comunità Scolastica - Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a 15 gg.
	e) Per ogni altro comportamento che configura una violazione al dovere di frequenza non previsto tra i casi sopraesposti	- Richiamo verbale - Ammonizione scritta - Censura scritta - Durante l'intervallo si resta in classe anche per svolgere lavoro didattico aggiuntivo con divieto di recarsi e sostare negli spazi comuni. - Attività di utilità nell'ambito della Comunità Scolastica - Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a 15 gg.

Doveri	Comportamenti	Sanzione
2. Impegno nello studio	a) Scarso impegno e mancato rispetto della consegna	- Richiamo verbale - Ammonizione scritta
	b) Sistemica mancanza nel rispetto della consegna e negligenza abituale	- Richiamo verbale - Ammonizione scritta
	c) Dimenticanza nel portare il materiale per le lezioni e le esercitazioni	- Richiamo verbale - Ammonizione scritta - Censura scritta
	d) Rifiuto di sottoporsi ad attività di verifica	- Richiamo verbale - Ammonizione scritta - Censura scritta
	e) Opposizione di ostacolo ingiustificato allo svolgimento della lezione.	- Richiamo verbale - Ammonizione scritta - Durante l'intervallo si resta in classe anche per svolgere lavoro didattico aggiuntivo con divieto di recarsi e sostare negli spazi comuni. - Censura scritta - Attività di utilità nell'ambito della Comunità Scolastica - Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a 15 gg.
	f) Ogni altro comportamento non compreso tra i casi sopraesposti, che configura una violazione al dovere di impegnarsi assiduamente nello studio.	- Richiamo verbale - Ammonizione scritta - Durante l'intervallo si resta in classe anche per svolgere lavoro didattico aggiuntivo con divieto di recarsi e sostare negli spazi comuni. - Censura scritta - Attività di utilità nell'ambito della Comunità Scolastica - Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a 15 gg.

Doveri	Comportamenti	Sanzione
3. Rispetto degli altri (Comportamento lesivo della dignità, dell'onore personale e della integrità fisica)	a) Comportamento razzista ovunque manifestato	- Richiamo verbale - Ammonizione scritta - Censura scritta - Attività di utilità nell'ambito della Comunità Scolastica - Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a 15 gg.
	b) Esternare Frasi sconvolgenti, offese verbali, scritte (anche attraverso internet, i social network o messaggi elettronici) o gestuali a danno dei compagni, del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale, della scuola stessa e dei superiori ministeriali.	- Richiamo verbale - Ammonizione scritta - Durante l'intervallo si resta in classe anche per svolgere lavoro didattico aggiuntivo con divieto di recarsi e sostare negli spazi comuni. - Censura scritta - Attività di utilità nell'ambito della Comunità Scolastica

		- Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a 15 gg. - Per casi di particolare gravità, tali da configurare reati penalmente perseguibili, allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 gg.
e) Azioni di disturbo che danneggiano i diritti altrui (vivacità eccessiva, turpiloquio, volgarità, bestemmie)		- Richiamo verbale - Ammonizione scritta - Durante l'intervallo si resta in classe anche per svolgere lavoro didattico aggiuntivo con divieto di recarsi e sostare negli spazi comuni. - Censura scritta - Attività di utilità nell'ambito della Comunità Scolastica - Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a 15 gg.
d) Violenza privata, minacce, percosse, aggressione, procurate lesioni		- Richiamo verbale - Ammonizione scritta - Durante l'intervallo si resta in classe anche per svolgere lavoro didattico aggiuntivo con divieto di recarsi e sostare negli spazi comuni. - Censura scritta - Attività di utilità nell'ambito della Comunità Scolastica - Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a 15 gg. - Per casi di particolare gravità, tali da configurare reati penalmente perseguibili, allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 gg.
e) Abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico		- Richiamo verbale - Ammonizione scritta
f) Comportamenti e atteggiamenti non rispettosi della sessualità propria e altrui		- Ammonizione scritta - Durante l'intervallo si resta in classe anche per svolgere lavoro didattico aggiuntivo con divieto di recarsi e sostare negli spazi comuni. - Censura scritta - Attività di utilità nell'ambito della Comunità Scolastica - Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a 15 gg. - Per casi di particolare gravità, tali da configurare reati penalmente perseguibili, allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 gg.
g) Fumare (anche sigarette elettroniche) all'interno degli edifici scolastici e nelle pertinenze.		- Ammonizione scritta - Durante l'intervallo si resta in classe anche per svolgere lavoro didattico aggiuntivo con divieto di recarsi e sostare negli spazi comuni. - Censura scritta - Attività di utilità nell'ambito della Comunità Scolastica - Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a 15 gg.
h) Consumo e/o distribuzione di sostanze stupefacenti e di alcool		- Ammonizione scritta - Durante l'intervallo si resta in classe anche per svolgere lavoro didattico aggiuntivo con divieto di recarsi e sostare negli spazi comuni. - Censura scritta - Attività di utilità nell'ambito della Comunità Scolastica - Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a 15 gg. - Per casi di particolare gravità, tali da configurare reati penalmente perseguibili, allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 gg.
i) Furto		- Censura scritta - Attività di utilità nell'ambito della Comunità Scolastica - Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a 15 gg. - Per casi di particolare gravità, tali da configurare reati penalmente perseguibili, allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 gg.
l) Introduzione nell'edificio scolastico e negli ambienti di pertinenza o zone limitrofe alla scuola di sostanze stupefacenti, alcolici, materiali, oggetti, pubblicazioni estranei all'attività didattica e pericolosi o dannosi.		- Censura scritta - Attività di utilità nell'ambito della Comunità Scolastica - Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a 15 gg. - Per casi di particolare gravità, tali da configurare reati penalmente perseguibili, allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 gg.
m) Ogni altro comportamento non compreso tra i casi sopraesposti, che configura una violazione al dovere di rispettare gli altri		- Richiamo verbale - Ammonizione scritta - Durante l'intervallo si resta in classe anche per svolgere lavoro didattico aggiuntivo con divieto di recarsi e sostare negli spazi comuni. - Censura scritta - Attività di utilità nell'ambito della Comunità Scolastica - Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a 15 gg. - Per casi di particolare gravità, tali da configurare reati penalmente perseguibili, allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 gg.
n) Bullismo e Cyberbullismo		- Vedere Appendice al presente Regolamento



Doveri	Comportamenti	Sanzione
4. Rispetto delle indicazioni organizzative e delle norme di sicurezza	a) Inosservanza dei divieti e delle disposizioni organizzative relative alla sicurezza e ai regolamenti dei laboratori e degli spazi attrezzati	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale - Ammonizione scritta - Durante l'intervallo si resta in classe anche per svolgere lavoro didattico aggiuntivo con divieto di recarsi e sostare negli spazi comuni. - Censura scritta - Attività di utilità nell'ambito della Comunità Scolastica - Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a 15 gg.
	b) Mancata consegna e/o distruzione di comunicazioni inviate dalla scuola alla famiglia e alla eventuale mancata restituzione obbligatoria	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale - Ammonizione scritta - Durante l'intervallo si resta in classe anche per svolgere lavoro didattico aggiuntivo con divieto di recarsi e sostare negli spazi comuni. - Censura scritta
	c) Ogni altro comportamento non compreso tra i casi sopraesposti, che configura una violazione al dovere di rispettare le indicazioni organizzative e delle norme di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale - Ammonizione scritta - Durante l'intervallo si resta in classe anche per svolgere lavoro didattico aggiuntivo con divieto di recarsi e sostare negli spazi comuni. - Censura scritta

Doveri	Comportamenti	Sanzione
5. Utilizzo del cellulare o di altro dispositivo elettronico di comunicazione e ripresa foto-audio-video solo se autorizzato dal docente	a) Utilizzo non autorizzato del telefono cellulare o di altro dispositivo elettronico di comunicazione e ripresa foto-audio-video	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale - Ammonizione scritta - Durante l'intervallo si resta in classe anche per svolgere lavoro didattico aggiuntivo con divieto di recarsi e sostare negli spazi comuni. - Attività di utilità nell'ambito della Comunità Scolastica - Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a 15 gg. - Per casi di particolare gravità, tali da configurare reati penalmente perseguibili, allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 gg.
	b) Pubblicazione non autorizzata, a mezzo stampa o attraverso la rete internet, di fotografie, riprese audio e video effettuate durante l'orario scolastico	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale - Ammonizione scritta - Durante l'intervallo si resta in classe anche per svolgere lavoro didattico aggiuntivo con divieto di recarsi e sostare negli spazi comuni. - Censura scritta - Attività di utilità nell'ambito della Comunità Scolastica - Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a 15 gg. - Per casi di particolare gravità, tali da configurare reati penalmente perseguibili, allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 gg.

Doveri	Comportamenti	Sanzione
6. Rispetto delle strutture e delle attrezzature e delle cose altrui	a) Scrivere sui muri, porte, banchi, sporcare gli spazi attrezzati	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale - Ammonizione scritta - Durante l'intervallo si resta in classe anche per svolgere lavoro didattico aggiuntivo con divieto di recarsi e sostare negli spazi comuni. - Censura scritta - Attività di utilità nell'ambito della Comunità Scolastica - Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a 15 gg.
	b) Uso improprio delle attrezzature, dovuto anche a mancanza di rispetto delle consegne, con o senza danneggiamenti.	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale - Ammonizione scritta - Durante l'intervallo si resta in classe anche per svolgere lavoro didattico aggiuntivo con divieto di recarsi e sostare negli spazi comuni. - Censura scritta - Attività di utilità nell'ambito della Comunità Scolastica - Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a 15 gg.
	c) Danni intenzionali a strutture, arredi attrezzature e a beni di proprietà del compagno/a o del personale della scuola.	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale - Ammonizione scritta - Durante l'intervallo si resta in classe anche per svolgere lavoro didattico aggiuntivo con divieto di recarsi e sostare negli spazi comuni. - Censura scritta - Attività di utilità nell'ambito della Comunità Scolastica - Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a 15 gg.
	d) Falsificazione, manomissione e/o distruzione di atti e documenti ufficiali.	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale - Ammonizione scritta - Durante l'intervallo si resta in classe anche per svolgere lavoro didattico aggiuntivo con divieto di recarsi e sostare negli spazi comuni. - Censura scritta - Attività di utilità nell'ambito della Comunità Scolastica - Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a 15 gg.
	e) Atti vandalici (allagamenti, tentativi di incendio, danneggiamenti gravi a strutture, arredi attrezzature)	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione scritta - Durante l'intervallo si resta in classe anche per svolgere lavoro didattico aggiuntivo con divieto di recarsi e sostare negli spazi comuni.

7



		<ul style="list-style-type: none"> giuntivo con divieto di recarsi e sostare negli spazi comuni. - Censura scritta - Attività di utilità nell'ambito della Comunità Scolastica - Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a 15 gg. - Per casi di particolare gravità, tali da configurare reati penalmente perseguibili, allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 gg.
	f) Mancato rispetto delle norme sulla differenziazione dei rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale - Ammonizione scritta - Durante l'intervallo si resta in classe anche per svolgere lavoro didattico aggiuntivo con divieto di recarsi e sostare negli spazi comuni. - Attività di utilità nell'ambito della Comunità Scolastica
	g) Ogni altro comportamento non compreso tra i casi sopraesposti, che configura una violazione al dovere di rispettare le strutture, le attrezzature e le cose altrui.	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale - Ammonizione scritta - Durante l'intervallo si resta in classe anche per svolgere lavoro didattico aggiuntivo con divieto di recarsi e sostare negli spazi comuni. - Censura scritta - Attività di utilità nell'ambito della Comunità Scolastica - Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a 15 gg.

Doveri	Comportamenti	Sanzione
7. Collaborare per il buon andamento della vita della classe e operandosi fattivamente nell'accertamento della verità nel caso di situazioni conflittuali individuali e di classe o collettive	a) Scarso impegno e mancato rispetto della consegna	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale - Ammonizione scritta
	b) Sistemica mancanza nel rispetto della consegna e negligenza abituale	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale - Ammonizione scritta
	c) Dimenticanza nel portare il materiale per le lezioni e le esercitazioni	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale - Ammonizione scritta - Censura scritta
	d) Rifiuto di sottoporsi ad attività di verifica	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale - Ammonizione scritta - Censura scritta
	e) Opposizione di ostacolo ingiustificato allo svolgimento della lezione.	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale - Ammonizione scritta - Durante l'intervallo si resta in classe anche per svolgere lavoro didattico aggiuntivo con divieto di recarsi e sostare negli spazi comuni. - Censura scritta - Attività di utilità nell'ambito della Comunità Scolastica - Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a 15 gg.
	f) Ogni altro comportamento non compreso tra i casi sopraesposti, che configura una violazione al dovere di impegnarsi assiduamente nello studio.	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale - Ammonizione scritta - Durante l'intervallo si resta in classe anche per svolgere lavoro didattico aggiuntivo con divieto di recarsi e sostare negli spazi comuni. - Censura scritta - Attività di utilità nell'ambito della Comunità Scolastica - Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a 15 gg.

Doveri	Comportamenti	Sanzione
8. Non manomettere i documenti ufficiali della scuola quali il registro di classe e i compiti in classe dopo la correzione e la valutazione, ogni altro documento predisposto dalla scuola.	a) manomissione del Registro di classe	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale - Ammonizione scritta - Durante l'intervallo si resta in classe anche per svolgere lavoro didattico aggiuntivo con divieto di recarsi e sostare negli spazi comuni. - Censura scritta - Attività di utilità nell'ambito della Comunità Scolastica - Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a 15 gg. - Allontanamento dalla Comunità Scolastica oltre 15 gg.
	b) Manomissione di un compito in classe dopo la correzione e la valutazione del docente	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale - Ammonizione scritta - Durante l'intervallo si resta in classe anche per svolgere lavoro didattico aggiuntivo con divieto di recarsi e sostare negli spazi comuni. - Censura scritta - Attività di utilità nell'ambito della Comunità Scolastica - Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a 15 gg.
	c) Ogni altro comportamento non compreso tra i casi sopraesposti, che configura una violazione al dovere di non manomettere altri documenti predisposti dalla scuola	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale - Ammonizione scritta - Durante l'intervallo si resta in classe anche per svolgere lavoro didattico aggiuntivo con divieto di recarsi e sostare negli spazi comuni. - Censura scritta - Attività di utilità nell'ambito della Comunità Scolastica - Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a 15 gg.

Art. 11 - Ravvedimento operoso

8



1. L'allievo cui sia stata inflitta la sanzione dell'Ammonizione scritta, della Censura scritta, delle attività a favore della comunità scolastica non come conversione della sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica, che per almeno quattro mesi dalla sua irrogazione abbia tenuto un comportamento ravveduto ed operoso, può chiedere al Consiglio di Classe l'annullamento degli effetti delle sanzioni stesse. Sulla richiesta delibera il Consiglio di Classe in via definitiva.

Art. 12 - Sanzioni accessorie

1. Il Consiglio di Classe e il Consiglio di Istituto, nei casi in cui lo ritenga necessario e per le tipologie di sanzioni di propria competenza, a maggioranza dei suoi componenti, possono disporre anche l'irrogazione della sanzione accessoria della non partecipazione ai viaggi di istruzione, alle visite guidate, ai giochi sportivi studenteschi programmati per la classe frequentata dallo studente. L'applicazione della sanzione accessoria non autorizza l'alunno ad assentarsi da scuola nei giorni previsti per il viaggio di istruzione, la visita guidata o i giochi studenteschi.
2. Nel caso di irrogazione della sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica, l'organo che irroga la sanzione può considerare la previsione della frequenza obbligatoria.
3. Solo per le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla comunità il docente può prevedere, con buon senso, l'assegnazione di lavori scolastici aggiuntivi per casa.

Art. 13 - Integrazioni applicative

1. Qualora il comportamento dello studente sia configurabile come reato o metta in pericolo l'incolumità delle persone, di norma il Consiglio di Classe allontana lo studente dalla comunità scolastica in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali tempestivamente avvisati del fatto. Il suddetto allontanamento può essere disposto immediatamente dal Dirigente Scolastico, sentito il docente coordinatore della classe e della sede scolastica, quando le evenienze consigliano un intervento immediato.
2. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, la scuola concede il nulla osta per l'iscrizione, anche in corso d'anno, ad altra scuola (art. 4, comma 10, DPR 249/98).
3. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (art. 4, comma 11, DPR 249/98).
4. I comportamenti che configurano la mancanza di rispetto sono aggravati quando perpetrati ai danni di alunni o persone con disabilità o altro Bisogno Educativo Speciale.

TITOLO 3 – Procedimenti e Ricorsi

Art. 14 – Procedimento disciplinare

1. Per istruire il procedimento disciplinare che può portare all'irrogazione delle sanzioni dell'allontanamento dalla comunità scolastica (previste all'art. 8 dalla lettera e) alla lettera h)), è necessario che tempestivamente, o di norma non oltre i 15 giorni effettivi di scuola successivi a quello della notizia del compimento dell'atto, salvo ogni giustificato impedimento, il Dirigente Scolastico o il Presidente del Consiglio di Istituto, informati dal singolo docente o da altro operatore scolastico, predispongono l'atto di contestazione per lo studente che si è reso protagonista del comportamento disciplinarmente rilevante. Tale atto deve contenere l'invito allo studente e congiuntamente alla sua famiglia a presentarsi dinanzi all'Organo Collegiale, appositamente convocato, investito della decisione per esporre le proprie ragioni che possono avere anche la forma di contro deduzioni scritte.
2. Per accertare lo svolgimento dei fatti l'Organo Collegiale può avvalersi di ogni legittima modalità di indagine compresa l'audizione di testimoni, nonché provvedere al sequestro di materiali e documenti utili allo scopo.
3. La data dell'audizione dinanzi all'Organo Collegiale non può differire oltre 10 giorni dalla comunicazione dell'atto di contestazione.
4. È fatto salvo il dovere di astensione e di successiva e conseguente surroga qualora faccia parte dell'Organo Collegiale lo studente sanzionato o il genitore di questi. (Nota ministeriale Prot. n. 3602/PO del 31 luglio 2008).
5. L'Organo Collegiale deve essere sempre convocato in tutte le sue componenti: Il Consiglio di classe composto dai Docenti e Rappresentanti degli studenti e dei genitori; Consiglio di Istituto composto dai rappresentanti dei Docenti, Studenti Genitori e Personale ATA.
6. Le delibere del Consiglio di Classe e del Consiglio di Istituto in sede disciplinare sono prese a maggioranza dei voti validi. L'astensione non è considerata voto valido. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato ogni qualvolta dal Presidente.

8. Di norma entro 10 giorni dall'audizione dello studente e/o dal deposito delle contro deduzioni, l'organo collegiale emette il provvedimento conclusivo del procedimento che può essere sanzionatorio oppure di archiviazione.
9. La deliberazione assunta dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto viene notificata alla famiglia a cura del Dirigente Scolastico. Il provvedimento conclusivo deve comunque contenere: a) la motivazione delle decisioni prese; b) i termini temporali della irrogazione della sanzione prevista pur in pendenza dei termini per il ricorso all'Organo di Garanzia; c) le eventuali attività a seguito della Conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica; d) l'indicazione dell'eventuale obbligo di frequenza.
10. Nella notifica della sanzione disciplinare sono indicati i termini temporali per ricorrere all'Organo di Garanzia interno all'Istituzione Scolastica.
11. Nei periodi in cui non sia ancora individuata la componente degli studenti e dei genitori nel Consiglio di classe e di Istituto, questi Organi Collegiali svolgono la funzione disciplinare con una composizione priva delle suddette componenti, avendo ulteriore e particolare cura nella valutazione delle motivazioni e delle possibili attenuazioni nelle condotte da sanzionare.
12. Ciascuno dei membri del Consiglio di Classe e del Consiglio di Istituto è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero alle notizie di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle funzioni disciplinari. È perciò personalmente responsabile, a norma di legge, del mancato rispetto di tale indicazione.

Art. 15 - Ricorsi, reclami, impugnazioni, Organo di Garanzia

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno alla scuola entro 15 giorni dalla loro irrogazione.
2. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola e di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da due docenti nominati dal Consiglio di Istituto tra coloro che non ne fanno parte, da due rappresentanti eletti dai genitori tra i rappresentanti di classe dell'anno scolastico precedente e che non fanno parte del Consiglio di Istituto e dai primi due studenti eletti dai compagni di istituto ed esclusi per graduatoria dal Consiglio di Istituto.
4. I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica un anno e fino a nuova elezione o nomina.
5. Per ogni membro dell'Organo di Garanzia nominato deve essere individuato anche il relativo supplente; i membri eletti e i supplenti saranno individuati nelle relative liste dei maggiormente votati garantendo, prioritariamente e ove possibile, la rappresentanza di tutte le sedi dell'istituto.
6. I membri supplenti vengono chiamati a partecipare ai lavori dell'Organo di Garanzia nel caso in cui il membro effettivo non possa partecipare alla seduta per:
 - a) Impossibilità oggettiva preventivamente comunicata;
 - b) Impossibilità soggettiva dovuta ad un interesse diretto (familiarità o rapporti personali) verso l'alunno da sanzionare o per altro motivo previsto nel presente regolamento;
 - c) Astensione volontaria.
7. Il genitore componente l'Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è coinvolto il proprio figlio, ovvero insegnanti della stessa sezione dell'alunno sanzionato.
8. Lo studente componente l'Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è direttamente coinvolto o è coinvolto in un suo familiare o un suo compagno di classe.
9. Il docente componente l'Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti dei familiari.
10. L'Organo di Garanzia si riunisce su convocazione del Presidente e comunica le sue decisioni motivate all'interessato entro 10 giorni (Art. 5, comma 1, DPR 249/98).
11. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia di Istituto sono prese a maggioranza dei voti validi. L'astensione non è considerata voto valido. In caso di parità prevale il voto del presidente.
12. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato ogni qualvolta dal Presidente.
13. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno cinque giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
14. La seduta dell'Organo di Garanzia è valida solo quando sono presenti tutti i suoi componenti anche sostituiti dai relativi supplenti.
15. Ciascuno dei membri dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero alle notizie di cui è venuto a conoscenza. Il componente dell'Organo di Garanzia è perciò personalmente responsabile, a norma di legge, del mancato rispetto di tale indicazione.



16. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
17. Per le violazioni allo Statuto delle Studentesse e degli studenti (DPR 249/98 e seguenti) e le violazioni al presente regolamento è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che decide in via definitiva previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale.

TITOLO 4 - Pubblicità

Art. 16 – Pubblicità

1. Il presente regolamento disciplinare come l'intero Regolamento di Istituto è reso pubblico nei modi indicati pena l'illegittimità di ogni provvedimento disciplinare.
 - a) Affissione all'albo dell'Istituzione scolastica;
 - b) Affissione dietro la porta di ingresso di ogni classe anche in estratto;
 - c) Pubblicato nel sito internet della scuola (www.polourbani.gov.it);
 - d) Consegnato a chi ne faccia richiesta.
2. All'inizio di ogni anno scolastico e più in particolare agli alunni delle classi iniziali ogni Consiglio di Classe predispone specifiche attività didattiche per la completa conoscenza del Regolamento disciplinare.

TITOLO 5 – Norma di Chiusura

Art. 17 – Norma di chiusura

1. Per tutte le questioni non previste nel presente regolamento si rimanda alla normativa di riferimento. (DPR 248/98 e successive variazioni e integrazioni).



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Roberto Vespasiani

Roberto Vespasiani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/93

APPENDICE

REGOLAMENTO SUL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Art. 1 - Definizione di Bullismo e Cyberbullismo

1. Il bullismo rappresenta un abuso sistematico di potere da parte di uno o più ragazzi/e che si rendono autori di prepotenze ai danni di uno/a o più compagni/e di scuola. Il cyberbullismo è la manifestazione in rete del fenomeno del bullismo.
2. Per prepotenza si intende qualunque aggressione, esplicita o nascosta, qualunque umiliazione o intimidazione intenzionale, ripetuta, attuata da uno o più bulli/e ai danni di compagni/e ritenuti più deboli e/o incapaci di difendersi a causa di una differenza di status o di potere.
3. Le prepotenze possono essere:
 - a) dirette (molestie esplicite) ovvero attuate con spintoni, calci, schiaffi, pestaggi, furti, danneggiamento di beni personali, offese, prese in giro, denigrazioni (anche a connotazione sessuale o connesse all'appartenenza a minoranze etniche o religiose o alla presenza di handicap), minacce, estorsioni;
 - b) indirette (molestie nascoste) ovvero diffusioni di storie non vere, esclusioni da attività comuni (scolastiche o extrascolastiche).
4. Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predo-



- minante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo (art. 1, comma 2, legge 29 maggio 2017 n. 71)
5. Anche una sola prepotenza costituisce un indicatore di disagio che si configura esplicitamente come bullismo al ripetersi delle molestie.
6. Quando la prepotenza risulta particolarmente grave e può configurarsi un vero e proprio reato, si fa riferimento alle Istituzioni del territorio.
7. Quando la prepotenza non è grave (azione scherzosa), si fa riferimento al disagio avvertito dalla vittima.
8. La scuola adotta la definizione seguente:
Una/o studentessa/ studente è oggetto di azioni di bullismo quando viene esposta/o ripetutamente, nel corso del tempo, alle azioni offensive o moleste messe in atto da uno o più compagne/i di classe/scuola ai suoi danni.
9. Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:
 - a) dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
 - b) dalla legge n.71 del 29 maggio 2017 (Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo);
 - c) dalle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (MIUR ottobre2017);
 - d) LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR Aprile 2015 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
 - e) dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
 - f) dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
 - g) dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità 3 dei genitori e dei docenti";
 - h) dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
 - i) dalla direttiva MIUR n.1455/06 (Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca (10 novembre 2006));
 - j) dagli artt. 581 (percosse) – 582 (lesione personale) – 595 (diffamazione) – 610 (violenza privata) – 612 (minaccia) – 635 (danneggiamento) del Codice Penale;
 - k) dagli artt. 2043 (risarcimento per il fatto illecito) – 2047 (danno cagionato all'incapace) – 2048 (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte) del Codice Civile.

Art. 2 - Responsabilità delle varie figure

1. Il Dirigente Scolastico:
 - a) individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
 - b) coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
 - c) prevede all'interno del PTOF eventuali corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
 - d) promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
 - e) favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
 - f) prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.
2. Il Referente del Bullismo e Cyberbullismo
 - a) promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale;
 - b) coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
 - c) si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia,... per realizzare un progetto di prevenzione;
 - d) cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.
3. Il Collegio dei docenti
 - a) promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.



4. Il Consiglio di classe:
 - a) pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
 - b) favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
5. Il Docente
 - a) intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
 - b) valorizza nell'attività didattica una modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni da intraprendere con gli studenti.
6. I Genitori:
 - a) partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
 - b) sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
 - c) vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
 - d) conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
 - e) conoscono il Regolamento Interno e il Regolamento di disciplina;
 - f) conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.
7. Gli Alunni:
 - a) sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come educatori tra pari;
 - b) imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms, tramite social, ...) che inviano;
 - c) non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
 - d) durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

Art. 3 - Mancanze Disciplinari

1. Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo e cyberbullismo per i quali si dispongono sanzioni dai 10 ai 14 giorni con percorso di mediazione e relativa segnalazione alle autorità competenti:
2. Bullismo:
 - a) la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
 - b) l'intenzione di nuocere;
 - c) l'isolamento della vittima.
3. Cyberbullismo:
 - a) Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
 - b) Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
 - c) Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
 - d) Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
 - e) Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato - creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
 - f) Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare, dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
 - g) Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line;
 - h) Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
 - i) Ulteriori comportamenti rientranti nella fattispecie previste dalla legge 71/2017.

4. Una volta accertato quanto sopra, "salvo che il fatto non costituisca reato, (...) il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.(art. 5 comma 1 L.71/2017).
5. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR21 novembre 2007, n.235) prevede che:
 - a) comma 5) "Le sanzioni sono sempre temporanee e proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio di riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in 7 attività in favore della comunità scolastica."
 - b) Comma 6) "Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto"



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Roberto Vespasiani

Roberto Vespasiani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/93